



COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N.	40	OGGETTO: Piano finanziario (TASI)- approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili per l'anno 2014.
del	11/10/2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di ottobre alle ore 9,00 nella sala delle adunanze consiliari. Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta ordinaria in prima ed unica convocazione i Consiglieri Comunali:

Fatto l'appello risultano:

			Presente	Assente	<p><i>RELATA DI PUBBLICAZIONE</i></p> <p><i>Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il</i></p> <p><i>al n. del registro</i></p> <p><i>ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.</i></p> <p><i>IL MESSO COMUNALE</i></p>
1)	DI SANTO	Donato	X		
2)	LIBERATORE	Valeria	X		
3)	DI SANTO	Giustino	X		
4)	DI SANTO	Antonio	X		
5)	D'AMELIO	Lisa	X		
6)	GENTILE	Luigi	X		
7)	D'ANGELO	Michele	X		
8)	DI BRINZIO	Sara	X		
9)	NASUTI	Oscar	X		
10)	MARTORELLA	Salvatore	X		
11)	PAGLIARONE	Carmine	X		

Partecipa il Segretario Sig. Dr. Domenico Acconcia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Rag. Donato Di Santo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013, portata al 10,60 per mille. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato infine l'articolo 4, comma 12-*quater*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dato Atto che nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, non è dovuto l'acconto ed il tributo è versato in un' unica scadenza il 16 dicembre 2014, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Dato atto che, nella seduta del 13 settembre 2014, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 30, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Dato atto che il predetto Regolamento non prevede per l'anno in corso riduzioni;

Vista la propria deliberazione n. 96 in data 02.11.2013, *esecutiva ai sensi di legge*, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta 2013, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze	5,00 per mille
Altri immobili	9,00 per mille
Detrazione per abitazione principale	€... 200,0

Ritenuto che per l'anno 2014, per la mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, non è dovuto l'acconto ed il tributo è versato in un' unica scadenza il 16 dicembre 2014, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 che non consentono il superamento del 6 per mille per l'abitazione principale e dello 10,60 per mille per gli altri immobili:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (comprese le categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
Altri immobili	1,00 per mille

Stimato in €. 50.705,59 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote;

Visti i costi dei servizi indivisibili risultanti dal presente prospetto di cui si riportano le risultanze finali:

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:

(art. ...6.... del Regolamento comunale)

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Consumo di Illuminazione pubblica	€ 33.000,00
2	Manutenzione illuminazione pubblica	€ 13.100,00
3	Manutenzione strade com.li e verde pubblico	€ 5.000,00
4	Viabilità e manutenz. Strade/Sgombero neve	€ 7.500,00
5	Servizio di disinfestazione e derattizzazione	€ 1.350,00
6	Spese per software e servizi al tributo	€ 2.850,00
7	Pubblica sicurezza e quota vigilanza	€ 13.050,00
8	Suap e sportello /Urp	€ 1.000,00
9	Canone e manutenzione acqua pubblica - fontana	€ 3.500,00
10 nota	Servizi sociali e pubblica istruzione (vigilanza scolastica sullo scuolabus)	€ 3.600,00
11	Servizio anagrafe (quota costo del personale)	€ 44.750,00
TOTALE		€ 128.700,00

a fronte di un gettito di €. 50.705,59 (copertura 40%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-*quater*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito dalla legge n. 89/2014), il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Succedutasi la discussione il cui resoconto sommario viene riportato su foglio separato che verrà posto in allegato alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f); che attribuisce il consiglio comunale la competenza in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 8 (otto) e 3 (tre) contrari (gruppo di minoranza);

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (comprese le categorie A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
Altri immobili	1,00 per mille

- 2) Di dare atto della mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, per cui non è dovuto l'acconto ed il tributo è versato in un' unica scadenza il 16 dicembre 2014, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677 della legge n. 147/2013;
- 3) di stimare in €. 50.705,59 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote;
- 4) di stabilire in €. 128.700,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nel prospetto sopra riportato;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;
- 7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
- di rendere il presente atto, previa separata votazione che dà il seguente risultato: favorevoli n. 8 (otto) e 3 (tre) contrari (gruppo di minoranza) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 67/ 2000 stante l'urgenza di provvedere;

IL SINDACO
(Rag. Donato Di Santo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Domenico Acconcia)

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.18/08/2000, n.267, è divenuta esecutiva il giorno per il motivo sotto indicato:

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134 - comma 3 -)
- ☒ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - comma 4 -)

Bomba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dr. Domenico Acconcia -